

COPIA

DELIBERAZIONE N. 89

del 05/10/2017



**COMUNE di VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di FERRARA

-----

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO ART.11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4.  
INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI  
COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE  
DA IMPARTIRE (PUNTO 3,2 DEL PRINCIPIO 4.4).

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| PARON BARBARA       | Sindaco      | Presente |
| SCIANNACA MARIO     | Vice Sindaco | Assente  |
| TAGLIANI FLAVIO     | Assessore    | Presente |
| DE MICHELE AGNESE   | Assessore    | Presente |
| BERSELLI ALESSANDRO | Assessore    | Presente |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.4).

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO E RICORDATO:

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 che recita: entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Che l' ANCI ha presentato una richiesta ufficiale di proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato, rispetto alla scadenza prevista dal succitato articolo;

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Che sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b del DLGS 118/11, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21 del citato DPCM, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione

Che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e quindi per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Che in relazione alle tipologie sopra descritte, non sono ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica i soggetti indicati nell'apposito prospetto informativo allegato;

Che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile della Direzione Risorse/Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. Di individuare il Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr.1 previsto dal principio 4.4 come risulta dall'allegato A);
2. Di procedere al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco nr.2, previsto dal principio contabile 4.4, allegato alla presente sotto la lettera B);
3. Di approvare le direttive da impartire alle Società/Enti compresi nell'area di Consolidamento nel testo allegato alla presente sotto la lettera C);
4. Di attribuire agli allegati A), B) e C) la caratteristica di parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.



## Comune di Vigarano Mainarda (FE)

### Soggetti non ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica

Anno 2016

| Denominazione               | Elementi relativi all'inclusione nel GAP |                                 |                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Tipologia                                | % di partecipazione al capitale | Motivazione dell'esclusione dal GAP                 |
| S.I.PRO. Spa                | Società                                  | 0,04%                           | Società non a totale partecipazione pubblica        |
| ACOSEA IMPIANTI Srl         | Società                                  | 1,50%                           | Società non affidataria diretta di servizi pubblici |
| C.M.V. Energia&Impianti Srl | Società                                  | 5,65%                           | Società non affidataria diretta di servizi pubblici |
| Lepida Spa                  | Società                                  | 0,00%                           | Società non affidataria diretta di servizi pubblici |
| C.M.V. Servizi Srl          | Società                                  | 1,33%                           | Società non affidataria diretta di servizi pubblici |
| HERA Spa                    | Società                                  | 0,01%                           | Società non a totale partecipazione pubblica        |
|                             |                                          |                                 |                                                     |
|                             |                                          |                                 |                                                     |
|                             |                                          |                                 |                                                     |
|                             |                                          |                                 |                                                     |

**Comune di Vigarano Mainarda (FE)**

## Area di Consolidamento

(elenco n. 2 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4)

Anno 2016

[illegible]

**DIRETTIVE E LINEE GUIDA FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE NECESSARIE PER RENDERE POSSIBILE LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IMPARTITE ALLE SOCIETÀ/ENTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.**

In ossequio alla previsione contenuta nel punto 3.2 del Principio Contabile n. 4.4 (di seguito anche solo Principio) allegato al D.Lgs. 118/2011, questo Ente impartisce le linee guida relative all'oggetto ed esposte qui di seguito.

Considerato che questo Ente ha conferito incarico per la redazione del Bilancio consolidato alla Esse In srl alla quale è stata anche rilasciata apposita delega, preliminarmente si precisa che tutte le informazioni e gli scambi documentali dovranno avvenire direttamente con la predetta società (info@essein.it) con metodi da concordare con quest'ultima.

**Modalità e tempi di trasmissione bilanci, informazioni e documenti (Principio punto 3.2 sub 1 e 2)**

Il Principio prevede che gli enti trasmettano i bilanci comunque non oltre il 20 agosto di ogni anno. Considerata la postergazione dei tempi tecnici già in atto per il Consolidato 2016, le società/enti comprese nel perimetro di consolidamento (tenendo presente che l'osservanza dei termini di seguito indicati è particolarmente importante per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del consolidato) dovranno trasmettere a stretto giro e senza ulteriore indugio:

- 1) **il Bilancio di esercizio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;**
  - a) in alternativa, il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 (per le capogruppo);
  - b) ove tali documenti non siano ancora stati approvati: il Bilancio di esercizio predisposto per l'approvazione o il pre-consuntivo;
- 2) **le informazioni integrative** dei dati contenuti nei predetti bilanci necessarie all'elaborazione del consolidato;
- 3) **le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infra-gruppo**, (crediti e debiti, ricavi e costi) esposte in modo chiaro ed esaustivo (utilizzando dettagli, prospetti, partitari o quant'altro ritenuto più funzionale) comunque classificate anche in base alle voci di credito, debito, ricavo o costo alle quali sono state imputate in bilancio,
- 4) **le eventuali ulteriori informazioni** che questo ente riterrà necessario o opportuno richiedere anche in dipendenza della elaborazione dei dati ricevuti.

**Istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo (Principio punto 3.2 sub 3)**

Di seguito si riassumono le istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo.

**1) Definizione e funzione del bilancio consolidato**

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è uniformato ai seguenti principi ed è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e del Principio Contabile 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

**2) Eliminazione delle operazioni infragruppo**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.



Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo in relazione alla pubblica

**L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio.**

in relazione elenca, al punto 4.2 cui si rimanda, alcuni particolari interventi di elisione ed i relativi effetti.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, rilevando il fatto nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rapportatamente al riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

La procedura di eliminazione presuppone l'equivalenza delle partite reciproche. Al fine di ridurre eventuali divergenze, è necessario che i componenti del Gruppo si attivino, in sede di trasmissione dei dati per la redazione del bilancio, al fine di fornire i necessari dettagli e informazioni.

### **3) Criteri di valutazione**

Nella redazione del bilancio consolidato devono essere applicati i criteri ed i principi contabili uniformi, così come previsti nel principio, tenendo presente che lo stesso prevede, al punto 6, che per quanto ivi non specificatamente previsto, si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per gli enti di contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 118.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dal capogruppo nei confronti dei propri controllati.

I partecipanti e componenti del gruppo sono invitati ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare la partecipazione al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posta in vendita, o è prevista entro una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata a base al costo di acquisto.

Il principio riconosce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. L'uniformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

### **4) Adeguamenti specifici**

I componenti compresi nel perimetro di consolidamento, in base alle peculiarità del loro bilancio, possono essere chiamati a adottare le iniziative necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del consolidato, non essendo contenute nei documenti ufficiali, ve ne abbiano una sempre maggiore evidenza.



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
**Provincia di Ferrara**

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ragioneria  
Proposta N° 2017/31

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ART.11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3,2 DEL PRINCIPIO 4.4).

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ Favorevole      ☐ Contrario

.....  
.....

Li, 04/10/2017

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

---

DELIBERAZIONE N° 88 DEL 05-10-17



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
**Provincia di Ferrara**

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ragioneria  
Proposta N° 2017/31

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ART.11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3,2 DEL PRINCIPIO 4.4).

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole      ☐ Contrario

.....  
.....

Li, 04/10/2017

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

---

DELIBERAZIONE N° 89 DEL .....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUSCO ANTONINO

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì 19.01.2017

Il Messo Comunale  
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria  
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale

Addì 19.01.2017

Il Capo Settore Segreteria  
MARCO FERRANTE

---

## ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

è stata comunicata con elenco n. 16186 del 19.01.2017 contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, \_\_\_\_\_

Il Capo Settore Segreteria  
F.to MARCO FERRANTE